



SENTENZA
N. 99/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio	Presidente
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott.ssa Maria Rita Micci	Consigliere
dott. Antonio Di Stazio	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere - Relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto nel registro di segreteria al numero 60945 proposto dal Comune di Colli a Volturno, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Priolo (avvfabiopriolo@pec.giuffre.it)

nei confronti di

Esattorie s.r.l. unip. in liquidazione, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Lino Inforzato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Venafro (IS), al Corso Molise, n. 33 (avvlino.inforzato@pecavvocatiisernia.it);

Procura della Corte dei conti Regione Molise;

Procura Generale della Corte dei Conti;

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Molise n. 22/2023, depositata 10 maggio 2023.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore dr. Marco Fratini e gli avv.ti Priolo e Inforzato, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale, dott. Luigi D'Angelo

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso ad istanza di parte ex art. 172 c.g.c. presentato da Esattorie s.r.l. unip, in liquidazione ed è stato condannato il Comune di Colli al Volturno, al pagamento di euro 89.876,68, oltre interessi legali dalla data di messa in mora e alle spese legali, pari alla somma dei crediti vantati dalla società nei confronti dell'ente comunale per l'attività effettuata in forza delle convenzioni sulla riscossione, liquidazione, accertamento ed archivi ICI, per ruoli e liste anticipati ovvero derivante dal diritto al rimborso della somma anticipata per ruoli e liste di carico relativamente alla riscossione TARSU, nonché per gli sgravi emessi dal Comune di Colli al Volturno su iscrizioni a ruolo o in liste con obbligo, cioè anticipate da Esattorie.

Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Comune di Colli al Volturno.

Con il predetto atto, l'appellante, ha censurato la correttezza della sentenza impugnata, deducendo i motivi, di seguito,

sinteticamente esposti.

Con il primo motivo si eccepisce la litispendenza, deducendosi che la medesima controversia sarebbe stata azionata anche davanti al giudice ordinario con ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale civile di Isernia e notificato al Comune il 31 luglio 2017.

Con il secondo motivo d'appello è stata prospettata l'inammissibilità del ricorso a istanza di parte, in quanto l'agente della riscossione non avrebbe depositato i conti giudiziali, con conseguente impossibilità di verifica del riversamento dell'esatto importo delle somme riscosse dall'esattore, nonché la corretta compilazione del conto.

Secondo l'appellante, le fatture depositate dall'agente della riscossione, quali documenti provenienti unilateralmente da Esattorie, non avrebbero valore di prova nei confronti del Comune.

L'appellante lamenta anche che, sulla questione anzidetta, la sentenza impugnata non avrebbe motivato alcunchè, né avrebbe dato conto della richiesta dell'agente di espletare una C.T.U.

Si prospetta, secondo l'appellante, anche un danno erariale da lucro cessante, nel caso di mancato riversamento in tutto o in parte delle somme riscosse; danno che legittimerebbe l'azione della Procura erariale e non dell'ente comunale.

Con il terzo motivo è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di

inutilizzabilità della nota del Comune di Colli a Volturno prot. n.

1056 del 29.3.2010 con la quale l'allora Responsabile Finanziario

comunale riconosceva il debito nei confronti di Esattorie.

L'appellante lamenta che la nota del responsabile del servizio

finanziario non avrebbe alcun valore certativo, non provenendo

dal legale rappresentante dell'ente, ed essendo l'organo

promanante del tutto privo dell'attribuzione di accertare tale

somma, poiché la terza rata da pagare all'agente della riscossione

era stata rimessa all'approvazione del bilancio del 2011 da parte

del consiglio comunale.

L'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo in

via pregiudiziale di dichiarare la litispendenza ovvero il

giudicato esterno, e in via subordinata di accertare e dichiarare il

difetto di legittimazione attiva di Esattorie; in via ulteriormente

subordinata di dichiarare il difetto assoluto di attribuzione, il

tutto con vittoria di spese e competenze professionali del doppio

grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

La società si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello

per violazione dell'art. 190 c.g.c. e l'infondatezza delle censure

proposte, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma

della sentenza di primo grado.

La Procura generale, nelle proprie conclusioni, ha ritenuto

anch'essa infondato l'appello, insistendo per la conferma della

sentenza di condanna della Corte territoriale.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. L'eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello formulata dalla società appellata non può essere accolta, poiché l'appellante ha formulato tre censure specifiche e strutturate in diritto su altrettanti parti della decisione di primo grado.

Le censure, tuttavia, non possono essere accolte.

2. Con riguardo al primo motivo di appello, con cui l'ente comunale ha dedotto la litispendenza e la preclusione derivante dalla formazione del giudicato esterno, in disparte la circostanza che la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della medesima giurisdizione, il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo n. 199/2017 emesso dal Tribunale di Isernia non risulta essere munito di esecutorietà: la relativa istanza, avanzata da Esattorie, risulta infatti essere stata rigettata, per questioni legate al procedimento di notificazione.

Data la non esecutorietà, il predetto decreto ingiuntivo non solo non può determinare la pendenza della relativa lite, ma non è neppure suscettibile di formare la *res iudicata* e quindi di operare da fattore di giudicato esterno.

Anche sotto tale profilo, dunque, la censura è infondata. Il decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione, acquista efficacia di giudicato, formale e sostanziale, solo quando il giudice, dopo averne verificato la notificazione, lo dichiara esecutivo, ex art. 647 c.p.c..

Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, nel procedimento monitorio è demandata al giudice un'attività giurisdizionale di verifica che il contraddittorio si sia correttamente instaurato attraverso la correttezza della notifica: tale controllo rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell'intimato. Tant'è che il medesimo art. 647 c.p.c. prevede che "il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto".

E' quindi solo con la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., all'esito della verifica di regolarità della notificazione da parte del giudice, che il decreto ingiuntivo acquista l'efficacia di giudicato.

Non vi è peraltro prova della formazione del giudicato: onere che grava sulla parte che eccepisce il giudicato e che la parte appellante, nella fattispecie, non ha assolto, mancando l'allegazione e la prova dei presupposti necessari per il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (regolarità della notificazione, concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 647 c.p.c., la data della esecutorietà e dunque del passaggio in giudicato).

3. Non può essere accolto neppure il secondo motivo di appello. La fattispecie oggetto del presente giudizio si iscrive nell'ipotesi di cui all'art. 172, lett. a) c.g.c.. Lo stesso art. 172 del c.g.c., peraltro, contempla alla successiva lett. d) una clausola residuale che, com'è stato osservato, "configura un valido strumento

processuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art.172 (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lazio, 21 settembre 2018, n. 489, confermata da Sez. III d'Appello, 25 giugno 2021, n. 310).

La controversia in esame, infatti, è fondata su di un petitum che origina dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l'ente pubblico impositore e che rimane, senza travalicarlo, all'interno del medesimo rapporto" (così, Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 297/2021, con ulteriori richiami alla giurisprudenza della Corte di cassazione).

La contestata legittimazione attiva della società odierna appellata è il riflesso di quel rapporto, iscritto nel quadro delle menzionate disposizioni del codice di rito contabile: la contrapposizione tra il concessionario e l'ente comunale verte su profili patrimoniali che rientrano nella giurisdizione di questa Corte per la dimensione pubblica delle risorse in oggetto e che ricadono nell'area dei giudizi a istanza di parte poiché attengono ad un rapporto di dare-avere che prescinde dall'accertamento di condotte antiggiuridiche e di conseguenti responsabilità.

Ciò non esclude la possibile rilevanza e la rilevabilità di eventuali comportamenti dell'agente contabile che manifestino attitudine

lesiva e dunque che siano forieri di responsabilità amministrativo-contabile, con conseguenze legittimazione ad agire da parte della Procura erariale. Ma non è questo l'oggetto del presente giudizio.

L'appellante, sempre nell'ambito del secondo motivo, denuncia l'omessa motivazione dell'appellata sentenza, nella parte in cui non sarebbe stato osservato nulla in merito al fatto che il creditore (Esattorie) non sarebbe certo dell'entità del proprio credito.

La censura è inconferente rispetto al vizio denunciato con il motivo di ricorso, perché attiene a un profilo che non è in grado, neppure in astratto e in linea solo teorica, di incidere sulla legittimazione attiva. L'entità del credito impinge infatti in una questione di merito, e non di rito, che presuppone la (e non è presupposto della) legittimazione attiva.

Stesse considerazioni valgono quanto alla censura relativa alla CTU contabile richiesta da Esattorie in primo grado e alle fatture su cui si fonda il credito.

Dalle considerazioni fin qui svolte discende dunque il rigetto del secondo motivo di appello.

4. Con riguardo, infine, alla terza doglianza, il Collegio condivide la ricostruzione e la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado e le deduzioni svolte sul punto dalla Procura generale.

La nota del responsabile finanziario dell'ente prot. n. 1056 del 29

marzo 2010, con la quale si dà atto dell'esistenza di un credito di 90.000 euro, indipendentemente dal valore di certazione del credito stesso che si voglia ad essa attribuire, assume quantomeno il valore di un principio di prova ai sensi dell'art. 95, c. 3, c.g.c., che diviene piena prova se assunta unitariamente:

- i) al fatto dell'avvenuto pagamento di euro 30.000 (cioè di un primo terzo del credito) da parte del Comune, in conformità all'accordo intervenuto tra le parti circa l'adempimento rateale dell'ente;
- ii) al verbale di riconsegna dei residui di gestione con cui le parti si sono date reciprocamente atto del diritto della società di riscossione della spettanza delle somme anticipate pari a euro 27.250,37.

Per quanto attiene agli altri importi, la sentenza ha esaminato gli elementi di prova forniti dalla Esattorie, accogliendo, con motivazione congrua, soltanto in parte le pretese.

A fronte della ricostruzione delle partite debitorie, come osservato dalla Procura generale, il Comune non ha contrapposto alcunché, limitandosi ad affermare l'assenza di valore probatorio delle fatture emesse dalla società di riscossione; affermazione che non è in grado di incrinare l'impianto argomentativo della sentenza.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata integralmente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione,

RESPINGE

l'appello e conferma la sentenza appellata.

CONDANNA

l'appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellato che
si liquidano, per questo grado di giudizio, in € 4.000,00, oltre
accessori come per legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno
13.12.2023.

L'estensore

Il Presidente

Marco Fratini

Giuseppina Maio

F. to digitalmente

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/03/2024

Il Dirigente

F. to digitalmente